



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Provincia di Verona

ORIGINALE

AREA TECNICA

N. Interno: **216** del **19-10-2023**

DETERMINAZIONE N. 611 R.G. DEL 19-10-2023

AREA TECNICA

**Oggetto: SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU DURANTE
MANIFESTAZIONI/EVENTI. DITTA SERIT/AMIA**

CODICE CIG: Z4D3CE5F42

Il sottoscritto Arch. Marzuoli Andrea, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, incaricato dal Sindaco con decreto n. prot.5711 del 01/03//2023;

PREMESSO che:

- nel Comune di San Pietro in Cariano vengono organizzate annualmente una serie di manifestazioni/sagre;
- alcuni di questi eventi richiedono l'attivazione del servizio di raccolta rifiuti e rientrano nel perimetro del PEF 2023 ma non tra quelli rientranti nel canone Serit;
- per tale motivo è stato richiesto alla ditta Serit srl, affidataria del servizio di raccolta e trasporto rifiuti per il tramite della gara effettuata dal Consiglio di Bacino Verona Nord, un preventivo di spesa per l'esecuzione del servizio di cui sopra;
- inoltre la scelta di affidare tale servizio alla ditta Serit si ritiene efficace ed efficiente stante la stessa presente sul territorio effettuando giornalmente servizi tra i quali alcuni simili a quelli oggetto del presente provvedimento e quindi in grado di contenere le spese e formulare prezzi favorevoli anche per l'ente;
- la proposta pervenuta pari ad € 5.057,83 oltre iva 10% per un totale di € 5.563,61, è in linea con i prezzi indicati nell'allegato B del CSA;

Dato atto che con il presente affidamento si intende garantire il regolare funzionamento del servizio stante l'importanza degli eventi che valorizzano il territorio, e che quindi è necessario perseguire il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza come previsto dall'art. 1 del D.Lgs. 36/2023;



Constatato che, da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del D.Lgs. 36/2023 in particolare per il modesto valore dell'affidamento, assai distante dalla soglia comunitaria;

Richiamato:

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come: "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, che con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- il comma 4 dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 che prevede che per le procedure sotto soglia la facoltà di utilizzo del criterio del minor prezzo;
- l'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che stabilisce che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle [offerte anomale](#);
- l'articolo 62 del D.Lgs. 36/2023 che stabilisce: "...Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori...";
- l'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 disciplinante il Subappalto;

Dato atto che:

- relativamente all'art. 58 del d.lgs. 36/2023 che al comma 1 prevede: "*...per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture...*" l'affidamento di cui trattasi, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- non trova applicazione l'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 in materia di revisione dei prezzi in quanto trattasi di servizio destinato ad esaurirsi entro fine anno con l'esecuzione delle prestazioni oggetto di preventivo;
- l'articolo 11 comma 2 del d.lgs. 36/2023, prevede che nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione che per il presente affidamento è il seguente: non ha dipendenti;

Richiamato l'art. 26, comma 6 del D.Lgs. 81/2008 e la determinazione ANAC 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;



Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente lavoro non si evidenzia tale possibilità e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

Avuto presente che la spesa di cui sopra per la prestazione del servizio in parola risulta largamente inferiore alle soglie di cui sopra;

Evidenziato che si ritiene di avere assicurato il rispetto di quanto previsto all'art 50 del D.Lgs. 36/2023 in quanto l'operatore economico individuato, è un operatore con provata esperienza ed è idoneo alla prestazione del servizio in considerazione del fatto che esegue già servizi di pari tipologia;

Richiamata l

a Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) come modificata con Decreto Legge 07/05/2012, n.52 convertito in Legge 94/202 e precisamente:

- ✓ all'art. 1 comma 449 le amministrazioni pubbliche (tra le quali i Comuni) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.
- ✓ all'art. 1 comma 450 le amministrazioni pubbliche (tra le quali i Comuni) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione CONSIP ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti)

Dato atto del rispetto di quanto disposto dall'art. 26 della Legge 488/99 che prevede, in caso di procedure svolte autonomamente, l'utilizzo del benchmark delle convenzioni Consip,

Richiamato altresì il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in Legge n. 135 del 07/08/2012 con particolare riguardo all'art.1;

Avuto presente che la Legge di bilancio 30 dicembre 2018 n. 145 apporta modifiche al comma 450 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 ed in particolare prevede che: "*...Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ai 5000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione....*";

Visto inoltre il comunicato del Presidente ANAC del 30 ottobre 2018 che prevede la possibilità di procedere senza utilizzare mezzi telematici;

Evidenziato che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, può essere derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro e precisamente per il caso de quo la ricerca di un diverso operatore economico, tra il limitato numero di operatori che eseguono tali lavori, comporterebbe un allungamento dei tempi di affidamento del lavoro ed un aggravio delle incombenze in capo al settore, che andrebbero a limitare, se non ad azzerare, l'eventuale risparmio derivante dall'ampliamento della platea degli offerenti considerato anche che l'operatore individuato ha comunque operato negli anni precedenti in modo più che soddisfacente;



Verificato che l'operatore economico risulta regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. di Verona;

Richiamato l'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 prevede che in prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte ed in particolare in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Ritenuto, in particolare, in base al succitato art. 17 e all'art 192 del TUEL di individuare i seguenti elementi essenziali dell'affidamento:

- oggetto dell'affidamento: **SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI PRESSO MANIFESTAZIONI/EVENTI**;
- importo affidamento: € 5.563,61 Iva 10% compresa;
- modalità di affidamento: *affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023*;
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Responsabile Unico del Procedimento: viene individuato ai sensi dell'art. 31 del Codice nel Responsabile Area Tecnica Arch. Andrea Marzuoli;
- stipula del contratto: *ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014*;

Precisato che :

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, non si richiede la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola in considerazione del modesto importo dell'affidamento e del fatto che l'operatore economico individuato ha già operato per il Comune di San Pietro in Cariano con serietà e diligenza senza dar origine a contestazioni di sorta e quindi non vi è il rischio che il soggetto vincitore non adempia alle prestazioni richieste ed agli obblighi concordati dal contratto di affidamento;
- l'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, prevede che il valore dell'imposta di bollo, che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della Tabella A di cui al medesimo allegato, che per contratti di importo inferiore a € 40.000,00 è pari a 0;
- ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Evidenziato che l'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 dispone che:

- nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e che la stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;
- quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

Considerato che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al prot. n. 23192 del 18/08/2023 il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stessa risulta in regola a seguito del contratto di appalto stipulato con il Consiglio di Bacino Verona Nord che ha eseguito il controllo della regolarità della ditta;

Dato atto che non sono stati richiesti all'operatore economico ulteriori requisiti di natura speciale di cui all'art. 95 del D.Lgs. 36/2023;

Preso atto che il codice identificativo di gara CIG attribuito al servizio in oggetto è identificato con la sequenza alfanumerica Z4D3CE5F42;

Tenuto conto che l'appaltatore, si impegna ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio;

Dato atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 9 bis L. 136/2010);

Preso atto che il codice univoco dell'ufficio ai fini della fatturazione elettronica è il seguente: VF0YHF;

Precisato che per il servizio in oggetto non è stato richiesto il CUP, in quanto non sussiste un progetto di investimento, così come inteso dall'art. 11 della legge 3/2003;

Richiamati gli artt. 37 del D.Lgs. 33/2013 e 28, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

Atteso che il RUP, Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è l'arch. Andrea MARZUOLI, Responsabile dell'Area Tecnica;

Dato atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6bis della Legge 241/1990, art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e art. 16 del D.Lgs. 36/2023, in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, come risulta da apposita dichiarazione prot.n. 29425 del 18.10.2023, presente agli atti;

Atteso che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato esprime, con la sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000;

Dato atto che la presente verrà sottoposta al Responsabile dell'Area Finanziaria, ai fini dell'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, come previsto dal D. Lgs. n. 267/2000;

Visti l'art. 2, comma 3 e l'art. 17, comma 1 del D.P.R. n. 62/2013, "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165", nonché il "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di San Pietro in Cariano" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 07.09.2016;



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Visto il Protocollo di Legalità dell'Ente locale, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 16/03/2016;

Visto il D.Lgs.n. 267/2000;

Visti il D.Lgs. n. 118/2011 e D.Lgs. 10/08/2014 n. 126;

Visto il D.Lgs. 36/2023 nuovo Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Viste:

- la deliberazione di C.C. n. 57 del 21/12/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "DUP E BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025. APPROVAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 151 E 162 DEL D.LGS. N. 267/2000";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 11/01/2023, esecutiva, ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PEG PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023/2025".

Ritenuto di procedere con l'affidamento del servizio impegnando la somma di cui sopra a favore della RTI Serit/Amia come segue;

- per € 5.165,31 riferimento capitolo 11450 avente ad oggetto "spese per la raccolta differenziata"
- per € 398,30 riferimento capitolo 11430 avente ad oggetto "spese per lo smaltimento e/o recupero rsu"

del bilancio di previsione 2023, esercizi 2023 - 2025 sufficientemente capiente;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

1. che le premesse sono qui riportate e fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare alla ditta Serit srl con sede a Cavaion Veronese il servizio di raccolta e trasporto degli rsu durante le manifestazioni/eventi, per l'importo di € 5.563,61 iva 10% compresa;
3. di precisare che la gestione di tutti i contratti inerenti i servizi per la gestione integrata dei rifiuti riferiti alla raccolta e trasporto di cui alla procedura indetta dal ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. B) punto 2 e lett. C) del D.Lgs.n.50 è affidata, per il tramite della gara ponte, dal Consiglio di Bacino verona Nord alla RTI AMIA/SERIT tenuto conto del PEF validato dal Consiglio di Bacino Verona Nord – anno 2023;
4. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, la somma di € 5.563,61 come segue:

**COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO**

		Descrizione	spese per lo smaltimento e/o recupero rsu		
Capitolo	11430	Centro di costo	C 42 - 20407		
SIOPE		CIG	Z4D3CE5F42	CUP	no
Creditore	RTI AMIA/SERIT				
Causale	Servizio raccolta e trasporto rsu ed annessi e connessi durante le manifestazioni/eventi				
Modalità finanz	Fondi propri				
Impegno pren.		Importo	€ 398,30	Scadenza	30 gg data fattura

		Descrizione	spese per la raccolta e trasporto rsu		
Capitolo	11450	Centro di costo	C 42 - 20407		
SIOPE		CIG	Z4D3CE5F42	CUP	no
Creditore	RTI AMIA/SERIT				
Causale	Servizio raccolta e trasporto rsu ed annessi e connessi durante le manifestazioni/eventi				
Modalità finanz	Fondi propri				
Impegno pren.		Importo	€ 5.165,31	Scadenza	30 g data fattura

5. di imputare la spesa complessiva in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	Capitolo	Importo
2023	11430	€ 398,30
2023	11450	€ 5.165,31

6. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. In legge n. 102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Descrizione	Scadenza pagamento	Importo
11430 Spese raccolta e trasporto rsu	30.04.2024	€ 398,30
11450 Spese per la raccolta differenziata	30.04.2024	€ 5.165,31



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

7. la ditta aggiudicataria dei servizi di raccolta e trasporto di cui al punto 2 provvederà direttamente all'emissione di fattura elettronica riportante il CIG Z4D3CE5F42;
8. che la Ditta ha assunto a proprio carico gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.;
9. che il mancato utilizzo da parte dell'affidatario del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010;
10. che il pagamento inerente alla presente determinazione rispetta le condizioni di cui all'art. 9, comma 2, del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;
11. che il codice identificativo fatturazione è: VF0YHF;
12. di trasmettere copia del presente provvedimento al Consorzio di Bacino di Vr 2 del Quadrilatero, al Consiglio di Bacino Verona Nord e all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.;
13. di liquidare il compenso pattuito previa presentazione di regolare fattura e verifica della perfetta esecuzione della prestazione richiesta;
14. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, possa proporre:
 - ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.



Determinazione n. 611 R.G. del 19-10-2023

Oggetto: SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU DURANTE MANIFESTAZIONI/EVENTI. DITTA SERIT/AMIA

Preliminare di determinazione n. 218 del 18-10-2023 - AREA TECNICA

Responsabile del Procedimento: Marzuoli Arch. Andrea

Composizione del documento:

- ✓ Atto dispositivo principale
- ✓ Visto di copertura finanziaria
- ✓ Eventuali allegati indicati nel testo

**IL RESPONSABILE DI AREA
AREA TECNICA**

Marzuoli Arch. Andrea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti
del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate;
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa





COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Provincia di Verona

Ufficio: **AREA TECNICA**
N. Interno: **216** del **19-10-2023**

DETERMINAZIONE N. 611 R.G. DEL 19-10-2023

AREA TECNICA

Oggetto: **SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU DURANTE MANIFESTAZIONI/EVENTI. DITTA SERIT/AMIA**

CIG: **Z4D3CE5F42**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: **Favorevole*** in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data **23-10-2023**.

**per la motivazione indicata con nota:*

Impegno N. 472 del 23-10-2023 a Competenza CIG Z4D3CE5F42		
Missione Programma 5° livello 09.03-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese		
<i>Capitolo</i> 11450 <i>Articolo</i> SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA: ACQUISTI VARI, CONTRIBUTI ENTI CONVENZIONATI, INIZIATIVE PER IL COMPOSTAGGIO, ECC.		
<i>Causale</i>	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU DURANTE MANIFESTAZIONI/EVENTI. DITTA SERIT/AMIA	
<i>Importo</i>	2023	€. 5.165,31
Impegno N. 473 del 23-10-2023 a Competenza CIG Z4D3CE5F42		
Missione Programma 5° livello 09.03-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		
<i>Capitolo</i> 11430 <i>Articolo</i> SPESE PER LO SMALTIMENTO E/O RECUPERO DEGLI RSU		
<i>Causale</i>	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU DURANTE MANIFESTAZIONI/EVENTI. DITTA SERIT/AMIA	
<i>Importo</i>	2023	€. 398,30



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

DETERMINAZIONE N. 611 R.G. DEL 19-10-2023

Oggetto: SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU DURANTE MANIFESTAZIONI/EVENTI. DITTA SERIT/AMIA

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Marastoni Dr.ssa Nadia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti
del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate;
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

